

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGGIA

VARIANTE PARZIALE
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGGIA
APPROVATO CON D.G.C. N. 74 DEL 15/12/2011.

(Adeguata a seguito della Conferenza dei Servizi interni della Regione Marche del 27/06/2016 relativa alla Variante al Piano Particolareggiato della Spiaggia del Comune di Altidona.)



NORME TECNICHE ATTUAZIONE

REDAZIONE:

UFFICIO TECNICO COMUNALE
ING. STEFANO POSTACCHINI

DOTT. ARCH. GIANNI CORTESI

OTTOBRE 2016



N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGGIA VARIANTE

(I nuovi articoli e le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto)

INDICE

Art.1	Disposizioni generali
Art.2	Opere e attività consentite sulle aree del Demanio Marittimo
Art.3	Elaborati del Piano
Art.4	Rispetto delle prescrizioni di Piano
Art.5	Durata del Piano
Art.6	Zonizzazione
Art.7	Zone spiaggia in concessione
Art.8	Unità di gestione
Art.9	Accessi all'arenile
Art.10	Impianti tecnologici
Art.11	Arredo urbano
Art.12	Comunicazione audiovisiva
Art.13	Colore e finiture esterne delle unità ambientali
Art.14	Materiali
Art.15	Verde
Art.16	Integrazione delle persone disabili
Art.17	Lavori sull'arenile
Art.18	Gestione ecocompatibile degli stabilimenti balneari
Art.19	Revoca concessione demaniale
Art.20	Decadenza concessione demaniale
Art.21	Entrata in vigore Piano

Art. I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni, composte dagli elaborati di cui al successivo art.3, sono normativa del "Piano Particolareggiato di Spiaggia", la cui area di intervento è definita dal Piano Regolatore Generale (zona V2 – art.79) vigente, approvato definitivamente con D.C.C. n.6 del 10.03.2003

Le presenti norme disciplinano l'utilizzo delle aree del demanio marittimo alle quali si applicano le norme del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327 e del regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328.

Sono regolate dalla presente normativa tutti i servizi da realizzare sull'arenile:

a) opere pubbliche al servizio della spiaggia:

strade, percorsi pedonali e ciclabili;

reti tecnologiche;

attrezzature pubbliche, spazi verdi, spazi verdi attrezzati, arredo urbano, zone libere per rimessaggio piccole imbarcazioni, zone ricreative e sportive, zona per animali domestici;

b) strutture di servizio:

servizi igienici, cabine spogliatoio, docce, depositi;

c) strutture di ristoro e ricreative:

stabilimento bar, stabilimento bar-ristorante, zone per club nautico e pesca sportiva, zona per la piccola pesca rimessaggio, zona per colonia marina, zona per animali domestici, **zona ricreativa e sport nautici, zona per la sola posa di ombrelloni.**

Le opere previste al punto a) ed individuate nella cartografia di Piano sono realizzabili attraverso progetti promossi dall'Amministrazione Comunale ed approvati dagli Organi competenti.

Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti b) e c) sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dai concessionari demaniali ed eventualmente coordinati dal Comune, sempre in ogni modo con rilascio del relativo Permesso di Costruire e relativa concessione demaniale, previo parere degli Organi competenti.

Ogni singola concessione dovrà acquisire il preventivo parere delle RFI S.p.a. in conformità ai contenuti del D.P.R. 753/80 (distanza dalle costruzioni).

Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal Piano dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge 05/02/1992 n.104 "Legge quadro per l'assistenza sociale ed i diritti delle persone disabili" nonché gli indirizzi e criteri fissati dalla Regione Marche in attuazione dell'art.23 della citata legge e recepiti nella Deliberazione di Giunta Regionale n.235 del 30.01.2001, sulla visibilità ed accessibilità degli stabilimenti balneari da parte di portatori di handicap.

Il Presente Piano Particolareggiato della Spiaggia è redatto nel rispetto delle disposizioni del Piano di Gestione Integrata delle aree costiere approvato dal Consiglio Regionale con atto n.169 del 02 febbraio 2005, Deliberazione Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009, e n. 151 del 2 febbraio 2010.

Art. 2 – OPERE E ATTIVITA' CONSENTITE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO.

1. Nelle aree del demanio marittimo sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art.1 del D.L. n.400/1993 convertito in Legge n.494/1993 e nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui art.37 del D.P.R. n.328/1952.

2. La tipologia delle opere (di facile e difficile rimozione) relative alla concessione di beni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative soggette all'applicazione del canone gabellare, secondo le indicazioni operative già contenute nella nota Prot. 2007/71 62/DAO in data 21/02/2007 dell'Agenzia del Demanio, risulta individuata dalla Circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che a tal fine prevede: " Gli impianti, i manufatti e le opere realizzabili o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B ed E, della tabella "Tipologia delle opere", mentre si considera non di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G".

In via generale, in tema di classificazione delle opere realizzate o da realizzare sul demanio marittimo, tenuto conto del parere reso il 24/10/1990 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possiamo individuare:

a) di difficile sgombero o rimozione: quelli costruiti con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno; quelli a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso.

b) di facile sgombero o rimozione: quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di tompagno, costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette al pari delle palificazioni in legno costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere e i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano o meno danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti,

Le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate scoperte.

3. Le opere permanenti (opere inamovibili o di difficile rimozione) possono essere realizzate soltanto dagli Enti Pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e previo parere della Regione, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Sono consentite le opere provvisorie, realizzate con materiale leggero ed a basso impatto visivo, per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento durante la stagione invernale.

5. Nelle aree del Demanio Marittimo interessate da processi erosivi della costa, come indicate negli strumenti di pianificazione regionale o comunale, possono essere autorizzate dai Comuni opere di consolidamento di strutture esistenti, previo parere vincolante della Regione.

6. La progettazione dei manufatti da realizzare, per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e demaniali, dovrà rispettare la normativa relativa alla direttiva alluvioni (Direttiva 2007/60/CE – D. Lgs.vo 49/2010 - D. Lgs.vo 210/2010) da parte dell'Autorità di bacino regionale delle Marche e la normativa relativa al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Nel particolare:

. le nuove costruzioni localizzate all'interno del demanio marittimo e/o interne al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", dovranno essere a carattere stagionale e quindi rimosse al termine della stagione turistica balneare;

. gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati all'interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", possono essere effettuati con una delle due seguenti modalità:

con riqualificazione dell'esistente: il manufatto esistente e l'ampliamento dovranno avere le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e non dovranno interferire con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m.s.l.m.m. (il manufatto esistente dovrà essere ricostruito sullo stesso sedime);

senza riqualificazione dell'esistente: l'ampliamento dovrà essere a carattere stagionale e quindi rimosso al termine della stagione turistica balneare;

. in caso di ristrutturazioni e riparazioni che interessino le strutture portanti (lavori soggetti a denuncia ai sensi della LR 33/84 artt.2 e 3), e nel caso di demolizione con ricostruzione del volume esistente, di manufatti localizzati all'interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", l'intervento dovrà garantire che l'opera rispetti le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e che non interferisca con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m.s.l.m.m.;

. le nuove costruzioni e gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati interni al limite dell'area inondabile con t.r. 100 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni" ed esterni sia al demanio marittimo sia all'area inondabile con t.r. 10 anni, non dovranno interferire con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m.s.l.m.m.

7. Ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PGIAC è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime ricadenti in aree non usufruibili per la presenza di scogliere radenti.

8. Non sono ammesse superfici asfaltate o cementate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, se non in casi eccezionali, da concordare con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Marche; si dovranno prediligere materiali naturali ed il rispetto dell'andamento naturale del terreno.

Art.3 - ELABORATI DEL PIANO

- Relazione illustrativa
- Stralcio Piano Regolatore Generale
- Stralcio Planimetrie catastali
- Planimetrie SID
- Norme tecniche di attuazione
- TAV. 1 - Planimetrie di rilievo con variazioni della linea di battigia e confine demaniale 1/2000
Documentazione fotografica
- TAV. 2 - Planimetrie di raffronto attuale e variante con variazioni della linea di battigia 1/2000
- TAV. 3 - Zonizzazione dell'arenile in variante 1/2000
- TAV. 4 - Zonizzazione dell'arenile in variante 1/1000 (ambito 1)
- TAV. 5 - Zonizzazione dell'arenile in variante 1/1000 (ambito 2)
- TAV. 6 - Zonizzazione dell'arenile in variante 1/1000 (ambito 3)
- TAV. 7 - Schemi planimetrici unità gestione, sezioni tipo trasversali
- Relazione geologica

Art.4 – RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI PIANO

La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente piano particolareggiato della spiaggia e previo rilascio delle concessioni demaniali, degli atti abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistica-edilizia e paesaggistica e dei necessari nulla-osta.

Ogni soggetto, avente titolo ai sensi di legge, che intenda intervenire sulle aree delimitate nelle tavole del presente Piano è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il Piano. Prima del rilascio di nuove concessioni dovrà essere verificato l'esatto confine demaniale con riferimento all'area dell'intervento.

Art.5 – DURATA DEL PIANO

Il Piano ha un periodo di validità di 10 (dieci) anni dalla data della sua approvazione definitiva. Nel corso di tale periodo sono previste verifiche biennali sulla fruibilità dell'arenile, sulla base delle quali sarà possibile effettuare adeguamenti o varianti al Piano.

Art.6 – ZONIZZAZIONE DELL'ARENILE

FASCIA A.

In tale fascia, profonda ml. 4,00 ed adiacente alla proprietà della RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., trovano destinazione i percorsi pedonali e ciclabili ad uso pubblico. La fascia, individuabile su tutta la lunghezza dell'arenile, è composta da una pista ciclabile ad uso pubblico larga ml. 2,50 e da un percorso pedonale di ml. 1,50, da realizzarsi con materiali e colorazioni intonate all'ambiente circostante, semplicemente appoggiato sul terreno, ovvero con elementi in calcestruzzo gettato in opera di limitate dimensioni o prefabbricati, con finitura in ghiaietto, o elementi in legno, tali da poter essere facilmente rimossi. I piani di base del percorso ciclabile e di quello pedonale dovranno di norma seguire l'andamento naturale del terreno.

Dovrà in ogni caso essere evitato l'uso di conglomerato bituminoso. Il percorso ciclabile è utilizzabile, dove consentito dai sottovia, da automezzi di soccorso e da quelli per il carico e lo scarico connesso con le attività delle concessioni.

Tali percorsi, in attuazione dell'art.17 delle N.T.A. del Piano della Costa, nonché della Deliberazione Regionale n.235/2001 di attuazione dell'art.23, comma 3, della Legge 104/92, consentirà al Comune di assicurare l'accessibilità alle strutture della spiaggia da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La fascia è delimitata ad ovest, dalla proprietà della RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

FASCIA B.

In tale fascia, profonda ml 10,00, trovano destinazione tutte le attrezzature necessarie alle concessioni (cabine, servizi igienici, depositi, stabilimento, tettoie, gazebo, pergolati, pavimentazioni, ecc.) e le possibili attrezzature sportive – ricreative.

Nelle TAV. n. 3, 4, 5, 6, vengono individuate le aree di concessioni previste.

FASCIA C.

In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili (torrette avvistamento, ombrelloni, sedie a sdraio, corridoi pavimentati, mosconi, scivoli per alaggio, **campi da gioco senza pavimentazioni**, ecc.).

La profondità della fascia risulta variabile ed è legata alla profondità dell'arenile.

Ogni tipo di struttura ricadente in tale fascia, fermo il concetto di precario e facilmente removibile, dovrà essere realizzata in materiali tradizionali e con caratteristiche di bassa incidenza ambientale.

FASCIA D.

Tale fascia è destinata al passaggio dei bagnanti, essa deve avere una profondità minima di ml 5,00 e deve risultare priva di installazioni di alcun tipo.

1 - Zona spiaggia libera.

In tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali. Esse sono destinate al libero accesso e sosta di tutti i cittadini e la loro pulizia sarà garantita dal Comune di Altidona.

Nelle spiagge libere balneabili il Comune garantisce l'installazione di servizi igienici con strutture di facile rimozione e le postazioni di salvataggio a mare.

Per i servizi di pulizia della spiaggia, l'installazione dei servizi igienici e le postazioni di salvataggio a mare, il Comune può stipulare convenzioni con i titolari delle Concessioni balneari oppure con imprese, società e cooperative, nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, facilitando, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a cooperative ed associazioni che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge n.266/1991 e della legge regionale n. 48/1995.

Nella fascia B e C potranno essere realizzati dal Comune di Altidona, attrezzature, da destinare ad uso pubblico, (panchine, fontanelle, spazi con sistemazioni a verde, spazi di sosta, spazi destinati a

gioco bimbi e allo sport., ecc.). La sistemazione di questi spazi dovrà risultare al servizio pubblico gratuito e non costituire intralcio al passaggio ed alla fruibilità delle stesse zone e potrà avvenire previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Sempre nella fascia B e C, è consentita la realizzazione di campi per il gioco del calcetto, pallacanestro o del beach – volley, con strutture completamente removibili e ad uso pubblico. Sul perimetro dei campi da gioco a protezione delle strutture sportive, durante la stagione balneare, ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario, è possibile realizzare recinzioni con reti in corda o nylon. Nella fascia C i campi da gioco non potranno avere pavimentazioni.

All'interno della fascia C delle spiagge libere si potranno collocare ombrelloni e sdraio limitatamente al periodo di permanenza in spiaggia; oltre tale periodo gli ombrelloni e sdraio dovranno essere obbligatoriamente rimossi. E' vietato lasciare sulla spiaggia libera ombrelloni e sdraio incustoditi.

Le aree ad uso pubblico, B e C, destinate ad essere attrezzate con panchine, fontanelle, spazi con sistemazioni a verde, spazi di sosta, spazi destinati a gioco bimbi e allo sport., ecc., dovranno essere preventivamente progettate, in rapporto ai manufatti (bar, cabine, gazebo....), all'arenile e alle preesistenze, ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004, come per i bar, cabine, gazebo... .

2 - Zona spiaggia in concessione.

Nelle planimetrie di progetto sono riportate le aree da dare in concessione tramite rilascio della concessione demaniale.

Le aree da destinare in concessione sono in numero di 21 ed hanno il seguente fronte mare:

Concessione demaniale n. 1	Zona per animali	Fronte mare ml.	30,00
Concessione demaniale n. 2	Zona ricreativa e sport nautici	Fronte mare ml.	60,00
Concessione demaniale n. 3	Zona stabilimento bar – ristorante	Fronte mare ml.	54,00
Concessione demaniale n. 4	Zona colonia marina	Fronte mare ml.	50,00
Concessione demaniale n. 5	Zona stabilimento bar – ristorante	Fronte mare ml.	54,00
Concessione demaniale n. 6	Zona stabilimento bar – ristorante	Fronte mare ml.	70,00
Concessione demaniale n. 7	Zona club nautico e pesca sportiva	Fronte mare ml.	40,00
Concessione demaniale n. 8	Zona piccola pesca e rimessaggio	Fronte mare ml.	30,00
Concessione demaniale n. 9	Zona rimessaggio libero piccole imbarcazioni	Fronte mare ml.	30,00
Concessione demaniale n. 10	Zona rimessaggio libero piccole imbarcazioni	Fronte mare ml.	35,00
Concessione demaniale n. 11	Zona ricreativa e sportiva	Fronte mare ml.	63,65
Concessione demaniale n. 12	Zona Stabilimento bar - ristorante	Fronte mare ml.	54,00
Concessione demaniale n. 13	Zona Stabilimento bar - ristorante	Fronte mare ml.	95,00
Concessione demaniale n. 14	Zona Stabilimento bar - ristorante	Fronte mare ml.	54,00
Concessione deman.le n. 15	Zona per animali	Fronte mare ml.	30,00
Concessione deman.le n. 16	Zona per la sola posa ombrelloni	Fronte mare ml.	50,00
Concessione demaniale n. 17	Zona Stabilimento bar - ristorante	Fronte mare ml.	95,00
Concessione demaniale n. 18	Zona Stabilimento bar - ristorante	Fronte mare ml.	54,00
Concessione demaniale n. 19	Zona rimessaggio libero piccole imbarcazioni	Fronte mare ml.	30,00

Tutte le aree da utilizzare per concessioni demaniali previste dal presente piano e non ancora assegnate, **con esclusione delle concessioni n. 11 e 19 poste dietro le scogliere radenti**, potranno essere assegnate dopo la riconferma della proprietà dell'area, e solo dopo che l'arenile esistente avrà raggiunto i 30 metri di profondità a partire dal limite est delle strutture pubbliche di uso generale (pista ciclabile e pedonale).

3 - Zone di rispetto.

E' vietato l'utilizzo dei tratti a ridosso dei fiumi e dei fossi e delle aree dove defluiscono le acque superficiali dei sottovia ferroviari, come indicato nelle cartografie del Piano, a meno di piccole attrezzature d'uso pubblico (elementi di arredo urbano) che saranno installate dal Comune.

In tali zone sarà garantito il deflusso regolare delle acque.

4 - Spiagge non fruibili.

Sono definite "non fruibili" i tratti di costa che per la presenza di scogliere radenti non sono usufruibili.

Art. 7 – ZONE SPIAGGIA IN CONCESSIONE

- Stabilimento bar.

Il manufatto destinato a bar deve avere una superficie utile lorda massima di mq. 120,00, per le concessioni di fronte mare fino a ml. 54,00, e di mq. 140,00, per le concessioni di fronte mare da ml. 70,00 a ml. 95,00.

L'altezza massima esterna, del manufatto principale, dovrà essere di ml 3,50 misurati dal piano di calpestio all'estradosso della copertura. La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

Per il dimensionamento dei locali interni allo stabilimento, i servizi igienici, le cabine spogliatoio e deposito, si dovranno rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Al manufatto bar può essere aggregata una tettoia della superficie massima di mq 60,00, tettoia, aperta almeno su tre lati, che dovrà essere adiacente allo stabilimento bar e collegata architettonicamente e funzionalmente allo stesso (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

E' consentita la delimitazione della superficie aperta, tettoia, con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse.** Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio.

I corpi principali (stabilimento bar), oltre ad essere centrali alla concessione, dovranno avere la massima trasparenza (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere ad eccezione di impianti tecnologici a basso impatto visivo. Il fabbricato principale può avere una copertura piana praticabile, da realizzare in conformità alle vigenti norme edilizie, delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggera e comunque trasparenti.

Le coperture piane praticabili dei fabbricati, realizzate in conformità alle vigenti norme edilizie, possono essere destinate a solarium. Per accedere al solarium è consentito realizzare scale esterne addossate al fabbricato. Sul solarium potranno essere collocati esclusivamente lettini, sdraie, sedie, tavolini e sedute di vario genere. Sono esclusi, anche con autorizzazione temporanea, gli ombrelloni, i gazebo di qualsiasi dimensione e gli ombrelloni a sbraccio.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, compresa la tettoia.

L'area massima edificabile verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml di profondità. Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali manufatto bar e cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco, pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio.

Pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio, con piccole fondazioni realizzate fuori opera, dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con stuoie in cannuce, teli o vegetazione rampicante. Tali attrezzature, solamente per la stagione estiva, potranno essere installate previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq. 16,00 su concessioni fino a ml, 40,00 di fronte;

mq. 32,00 su concessioni di ml. 50,00 e oltre di fronte.

Il ricollocamento, negli anni successivi, delle strutture stagionali, poste nella medesima area di sedime e delle stesse dimensioni, potrà avvenire con una richiesta di rinnovo.

Al fine di favorire l'accoglienza, il turismo e la ricettività della Spiaggia nella fascia edificabile è autorizzata l'installazione, previa comunicazione agli enti competenti, di gazebo, tende e attrezzature mobili, oltre ai limiti previsti, che abbiano non solo il carattere di provvisorietà e precarietà ma che, nell'ambito della stagionalità, rappresentino manifestazioni ed eventi, finalizzati alla riuscita di una iniziativa programmata. L'autorizzazione non potrà avere una durata superiore ai tre giorni per ogni settimana.

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

La superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, negli stabilimenti balneari, non può superare complessivamente il 20 per cento delle aree in concessione di superficie non superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al 15 per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 600.

Nella fascia di arenile compresa tra la fascia di libero transito e la fascia edificabile, si potrà consentire la realizzazione di pavimentazioni in legno a carattere stagionale la cui profondità non può in ogni caso superare il 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale. Sulla stessa possono essere installati arredi mobili e strutture ombreggianti, sempre a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici ammesse dal medesimo piano particolareggiato della spiaggia.

A nord o a sud dello stabilimento, per una fascia non più ampia di ml. 10,00, può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazione di tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione e alla linea ferroviaria, secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nella fascia edificabile potranno essere realizzati angoli benessere. All'interno dell'angolo benessere potranno essere collocate "vasche idromassaggio di piccole dimensioni da rimuovere a fine stagione", purché la quota superiore del bordo vasca non sia superiore a 50 cm sopra la quota dell'area e che la base della vasca non sia posta ad una quota superiore a 1,20 ml rispetto alla quota dell'area; i materiali da utilizzare non dovranno disperdersi nell'ambiente della spiaggia e non dovranno interferire con la falda acquifera esistente. Le vasche dovranno essere costruite con strutture a scheletro leggero. Le fondazioni devono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice montaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. L'area degli angoli benessere dovrà essere opportunamente segnalata ed attrezzata con adeguate protezioni al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti. L'area occupata dagli angoli benessere concorre al computo dell'area copribile regolamentata nell'art. 13 punto 3 bis lettera b) e c) del Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra devono essere minimi e strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, gazebo, ecc.);
- l'installazione di tende ombreggianti in oggetto;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

All'interno della spiaggia in concessione, possono essere allestite delle apposite zone o punti d'ombra per ospitare animali d'affezione, previa comunicazione all'ufficio demaniale comunale. Tali zone o punti d'ombra non debbono essere posizionati sul perimetro della concessione.

- Stabilimento bar - ristorante.

Il manufatto destinato a bar - ristorante deve avere una superficie utile lorda massima di mq 120,00, per le concessioni di fronte mare fino a ml. 54,00, e di mq. 140,00, per le concessioni di fronte mare da ml. 70,00 a ml. 95,00. L'altezza massima esterna, del manufatto principale, dovrà essere di ml. 3,50 misurati dal piano di calpestio all'estradosso della copertura. La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

Per il dimensionamento dei locali interni allo stabilimento, i servizi igienici, le cabine spogliatoio e deposito, si dovranno rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Al manufatto bar può essere aggregata una tettoia della superficie massima di mq 60,00, tettoia, aperta almeno su tre lati, che dovrà essere adiacente allo stabilimento e collegata architettonicamente e funzionalmente allo stesso (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

E' consentita la delimitazione della superficie aperta, tettoia, con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse.** Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio.

I corpi principali (stabilimento bar-ristorante), oltre ad essere centrali alla concessione, dovranno avere la massima trasparenza (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere ad eccezione di impianti tecnologici a basso impatto visivo. Il fabbricato principale può avere una copertura piana praticabile, da realizzare in conformità alle vigenti norme edilizie, delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti.

Le coperture piane praticabili dei fabbricati, realizzate in conformità alle vigenti norme edilizie, possono essere destinate a solarium. Per accedere al solarium è consentito realizzare scale esterne addossate al fabbricato. Sul solarium potranno essere collocati esclusivamente lettini, sdraie, sedie, tavolini e sedute di vario genere. Sono esclusi, anche con autorizzazione temporanea, gli ombrelloni, i gazebo di qualsiasi dimensione e gli ombrelloni a sbraccio.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, compresa la tettoia.

L'area massima edificabile verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml di profondità. Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali manufatto bar - ristorante e cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco, pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio.

Pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio, con piccole fondazioni realizzate fuori opera, dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con stuoie in cannuce, teli o vegetazione rampicante. Tali attrezzature, solamente per la stagione estiva, potranno essere installate previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq. 16,00 su concessioni fino a ml, 40,00 di fronte;

mq. 32,00 su concessioni di ml. 50,00 e oltre di fronte.

Il ricollocamento, negli anni successivi, delle strutture stagionali, poste nella medesima area di sedime e delle stesse dimensioni, potrà avvenire con una richiesta di rinnovo.

Al fine di favorire l'accoglienza, il turismo e la ricettività della Spiaggia nella fascia edificabile è autorizzata l'installazione, previa comunicazione agli enti competenti, di gazebo, tende e attrezzature mobili, oltre ai limiti previsti, che abbiano non solo il carattere di provvisorietà e precarietà ma che, nell'ambito della stagionalità, rappresentino manifestazioni ed eventi, finalizzati alla riuscita di una iniziativa programmata. L'autorizzazione non potrà avere una durata superiore ai tre giorni per ogni settimana.

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

La superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, negli stabilimenti balneari, non può superare complessivamente il 20 per cento delle aree in concessione di superficie non superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al 15 per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 600.

Nella fascia di arenile compresa tra la fascia di libero transito e la fascia edificabile, si potrà consentire la realizzazione di pavimentazioni in legno a carattere stagionale la cui profondità non può in ogni caso superare il 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale. Sulla stessa possono essere installati arredi mobili e strutture ombreggianti, sempre a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici ammesse dal medesimo piano particolareggiato della spiaggia.

A nord o a sud dello stabilimento, per una fascia non più ampia di ml. 10,00, può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazione di tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione e alla linea ferroviaria, secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nella fascia edificabile potranno essere realizzati angoli benessere. All'interno dell'angolo benessere potranno essere collocate "vasche idromassaggio di piccole dimensioni da rimuovere a fine stagione", purché la quota superiore del bordo vasca non sia superiore a 50 cm sopra la quota dell'area e che la base della vasca non sia posta ad una quota superiore a 1,20 ml rispetto alla quota dell'area; i materiali da

utilizzare non dovranno disperdersi nell'ambiente della spiaggia e non dovranno interferire con la falda acquifera esistente. Le vasche dovranno essere costruite con strutture a scheletro leggero. Le fondazioni devono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice montaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. L'area degli angoli benessere dovrà essere opportunamente segnalata ed attrezzata con adeguate protezioni al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti. L'area occupata dagli angoli benessere concorre al computo dell'area copribile regolamentata nell'art. 13 punto 3 bis lettera b) e c) del Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra devono essere minimi e strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, gazebo, ecc.);
- l'installazione di tende ombreggianti in aggetto;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

All'interno della spiaggia in concessione, possono essere allestite delle apposite zone o punti d'ombra per ospitare animali d'affezione, previa comunicazione all'ufficio demaniale comunale. Tali zone o punti d'ombra non debbono essere posizionati sul perimetro della concessione.

- Zona sport nautici e pesca sportiva (concessione demaniale n. 7).

Detta zona può essere rilasciata ad Associazioni o Circoli a carattere sportivo, al fine di promuovere le attività ricreative ed agonistiche degli sport nautici. Tale zona risulta individuata nelle planimetrie allegata (TAV. n. 3, 4), e deve essere attrezzata per la sosta delle piccole imbarcazioni da diporto.

E' previsto la possibilità di realizzare un manufatto con superficie utile lorda massima di mq 75,00, da destinare a funzioni ricreative e sportive (bar, scuola nautica, sala riunione).

Il manufatto potrà avere un'altezza massima esterna di ml 3,50, misurati dal piano di calpestio all'estradosso della copertura. La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

Per il dimensionamento dei locali interni allo stabilimento, i servizi igienici, le cabine spogliatoio e deposito, si dovranno rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Al manufatto principale può essere aggregata e collegata architettonicamente e funzionalmente una tettoia della superficie massima di mq 30,00, aperta almeno su tre lati (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

E' consentita la delimitazione della superficie aperta, tettoia, con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse.** Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio.

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere ad eccezione di impianti tecnologici a basso impatto visivo. Il fabbricato principale può avere una copertura piana praticabile, da realizzare in conformità alle vigenti norme edilizie, delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggera e comunque trasparenti.

Le coperture piane praticabili dei fabbricati, realizzate in conformità alle vigenti norme edilizie, possono essere destinate a solarium. Per accedere al solarium è consentito realizzare scale esterne addossate al fabbricato. Sul solarium potranno essere collocati esclusivamente lettini, sdraie, sedie, tavolini e sedute di vario genere. Sono esclusi, anche con autorizzazione temporanea, gli ombrelloni, i gazebo di qualsiasi dimensione e gli ombrelloni a sbraccio.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, compresa la tettoia.

L'area massima edificabile verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml. di profondità. Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali manufatto principale e cabine, nella fascia B potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco, pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio.

Pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio, con piccole fondazioni realizzate fuori opera, dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con stuoie in cannuce, teli o vegetazione rampicante. Tali attrezzature, solamente per la stagione estiva, potranno essere installate previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq. 16,00 su concessioni fino a ml, 40,00 di fronte;

mq. 32,00 su concessioni di ml. 50,00 e oltre di fronte.

Il ricollocamento, negli anni successivi, delle strutture stagionali, poste nella medesima area di sedime e delle stesse dimensioni, potrà avvenire con una richiesta di rinnovo.

Al fine di favorire l'accoglienza, il turismo e la ricettività della Spiaggia nella fascia edificabile è autorizzata l'installazione, previa comunicazione agli enti competenti, di gazebo, tende e attrezzature mobili, oltre ai limiti previsti, che abbiano non solo il carattere di provvisorietà e precarietà ma che, nell'ambito della stagionalità, rappresentino manifestazioni ed eventi, finalizzati alla riuscita di una iniziativa programmata. L'autorizzazione non potrà avere una durata superiore ai tre giorni per ogni settimana.

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

A nord o a sud dello stabilimento, per una fascia non più ampia di ml. 10,00, può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazione del tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla linea ferroviaria secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Il concessionario dovrà predisporre obbligatoriamente, nello spazio antistante la concessione, di specifici "corridoi di lancio " riservati all'atterraggio e alla partenza, secondo quanto previsto dal codice della navigazione. La predisposizione del corridoio di lancio dovrà avvenire previa apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, gazebo, ecc.);
- l'installazione di tende ombreggianti in oggetto;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

- Zona per piccola pesca e rimessaggio (concessione demaniale n. 8).

Tale zona risulta individuata nelle planimetrie allegate (TAV. n. 3, 4), essa ha un fronte mare di ml **30,00** e deve essere **destinata ad alaggio, varo e stazionamento delle** piccole imbarcazioni da pesca.

Detta zona, destinata a nuova concessione demaniale, può essere rilasciata ad Associazioni di **pescatori regolarmente iscritti nel registro imprese di pesca e titolari di imbarcazioni attrezzate per la pesca da posta** o in carenza all'Amministrazione Comunale al fine di garantirne l'uso pubblico generale.

E' previsto la possibilità di realizzare un manufatto con superficie utile lorda massima di mq 60,00, da destinare alla vendita del pescato e a funzioni correlate all'attività svolta.

Il manufatto potrà avere un'altezza massima esterna di ml 3,50, misurati dal piano di calpestio all'estradosso della copertura. La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

Per il dimensionamento dei locali interni allo stabilimento, i servizi igienici, le cabine spogliatoio e deposito, si dovranno rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Al manufatto principale può essere aggregata e collegata architettonicamente e funzionalmente una tettoia della superficie massima di mq 30,00, aperta almeno su tre lati (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

E' consentita la delimitazione della superficie aperta, tettoia, con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse.** Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio.

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere ad eccezione di impianti tecnologici a basso impatto visivo.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, compresa la tettoia.

L'area massima realizzabile verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml. di profondità.

Nella fascia C, è previsto **l'alaggio, il varo e lo stazionamento delle barche.**

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla linea ferroviaria secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Il concessionario dovrà predisporre obbligatoriamente, nello spazio antistante la concessione, di specifici "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio e alla partenza, secondo quanto previsto dal codice della navigazione. La predisposizione del corridoio di lancio dovrà avvenire previa apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, gazebo, ecc.);
- l'installazione di tende ombreggianti in aggetto;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

- Zona per il rimessaggio libero di piccole imbarcazioni (concessioni demaniali n. 9 – 10 - 19).

La suddetta area di uso pubblico da attrezzare a cura del Comune di Altidona o da privati in accordo con il Comune, è destinata alla sosta libera delle piccole imbarcazioni.

I singoli diportisti che intendano alare le proprie imbarcazioni su tali aree sono tenuti ad iscriversi gratuitamente nei registri di presenza presso l'ufficio demanio comunale. Le imbarcazioni che non risulteranno iscritte in tali registri potranno essere sequestrate dalle autorità marittime.

Tali zone, individuate nelle planimetrie allegate (TAV. n. 3, 4, 5, 6), hanno un fronte mare variabile.

Detta zona, destinata a nuova concessione demaniale, può essere rilasciata all'Amministrazione Comunale al fine di garantirne l'uso pubblico generale.

Nella fascia C, sono previsti solo scivoli in gomma.

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla linea ferroviaria secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Il concessionario dovrà predisporre obbligatoriamente, nello spazio antistante la concessione, di specifici "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio e alla partenza, secondo quanto previsto dal codice della navigazione. La predisposizione del corridoio di lancio dovrà avvenire previa apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

E' vietata, inoltre, l'utilizzazione di pozzi locali per l'approvvigionamento idrico, al fine di impedire l'intrusione di acqua salata e salmastra.

- Zona per animali domestici (concessioni demaniali n. 1 - 15).

Detta zona, destinata a nuova concessione demaniale, può essere rilasciata all'Amministrazione Comunale **o a privati, da utilizzare** alla sosta organizzata di animali domestici.

Tali zone, individuate nelle planimetrie allegate (TAV. n. 3, 4, 6), hanno un fronte mare di ml. 30,00.

Tale area è utilizzabile da avventori accompagnati da animali domestici, Il suo utilizzo è limitato all'orario di apertura dello Stabilimento stesso.

È vietato portare gli animali al di fuori dell'area attrezzata, compreso lo specchio d'acqua antistante lo Stabilimento. Agli avventori dovrà essere fornita la consueta attrezzatura di spiaggia consistente in ombrellone e lettini, e tutta l'attrezzatura necessaria per il benessere degli animali, al fine di consentirne un adeguato posizionamento all'ombra.

E' fatto obbligo di raccogliere immediatamente qualunque deiezione degli animali con palette e sacchetti igienici, che dovranno essere opportunamente smaltiti a norma di legge.

Gli animali dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non dovranno arrecare disturbo o manifestare aggressività. Le eventuali incompatibilità saranno motivo di allontanamento dalla concessione.

E' necessario che gli animali siano muniti di libretto sanitario attestante:

1. la vaccinazione da non meno di venti giorni e non più di dodici mesi per cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi e parvovirosi;

2. Il trattamento antielmintico per gli ascaridi (cuccioli) ed per l'echinococcosi (adulti) da non meno di due giorni e non più di venti giorni.

E' fatto obbligo per il concessionario di fornire, oltre ai presidi igienici, un servizio convenzionato con ambulatorio veterinario.

E' consentita l'installazione di una tettoia, nella fascia edificabile, della superficie massima di mq 32,00, aperta su tutti i lati e in posizione centrale rispetto alla concessione (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7). La tettoia potrà essere delimitata sui lati aperti con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse. Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Inoltre è consentita l'installazione di cabine adibite a deposito e servizi igienici.**

Le cabine debbono essere installate in modo da consentire la massima visuale possibile verso il mare (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere ad eccezione di impianti tecnologici a basso impatto visivo. La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

L'area edificabile massima verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml. di profondità. Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali tettoia e cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio.

Pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio, con piccole fondazioni realizzate fuori opera, dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con stuoie in cannuce, teli o vegetazione rampicante. Tali attrezzature, solamente per la stagione estiva, potranno essere installate previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq. 16,00 su concessioni fino a ml, 40,00 di fronte;

mq. 32,00 su concessioni di ml. 50,00 e oltre di fronte.

Il ricollocamento, negli anni successivi, delle strutture stagionali, poste nella medesima area di sedime e delle stesse dimensioni, potrà avvenire con una richiesta di rinnovo.

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla linea ferroviaria secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non di arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;

- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

- Zona per colonie (concessione demaniale n. 4).

La suddetta area da dare in concessione ad Enti Pubblici per colonie è destinata alla promozione di spazi protetti e riservati.

Tale zona, individuata nelle planimetrie allegate (TAV. n. 3, 4), ha un fronte mare di ml. **50,00**.

E' previsto la possibilità di realizzare un manufatto con superficie utile lorda massima di mq 75,00, da destinare a funzioni ricreative e sportive (bar, didattica, ecc.).

Il manufatto potrà avere un'altezza massima esterna di ml 3,50, misurati dal piano di calpestio all'estradosso della copertura.

La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

Per il dimensionamento dei locali interni allo stabilimento, i servizi igienici, le cabine spogliatoio e deposito, si dovranno rispettare le prescrizione e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Al manufatto principale può essere aggregata e collegata architettonicamente e funzionalmente una tettoia della superficie massima di mq 30,00, aperta almeno su tre lati (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7). E' consentita la delimitazione della superficie aperta, tettoia, con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse. Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio.**

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere ad eccezione di impianti tecnologici a basso impatto visivo.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, compresa la tettoia.

L'area massima edificabile verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml. di profondità. Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali manufatto principale e cabine, nella fascia B potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco, pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio.

Pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio, con piccole fondazioni realizzate fuori opera, dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con stuoie in cannuce, teli o vegetazione rampicante. Tali attrezzature, solamente per la stagione estiva, potranno essere installate previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq. 16,00 su concessioni fino a ml. 40,00 di fronte;

mq. 32,00 su concessioni di ml. 50,00 e oltre di fronte.

Il ricollocamento, negli anni successivi, delle strutture stagionali, poste nella medesima area di sedime e delle stesse dimensioni, potrà avvenire con una richiesta di rinnovo.

Nella fascia C è consentita l'installazione di ombrelloni e di elementi per l'ombra.

Nella fascia B e C è consentita la realizzazione, con strutture completamente removibili e ad uso pubblico, di campi, con dimensioni anche non regolamentari, per il gioco del calcetto, pallacanestro o del beach – volley. Nella fascia C i campi da gioco non dovranno avere pavimentazioni. A protezione delle strutture sportive, durante la stagione balneare, ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario, è possibile realizzare recinzioni con reti in corda o nylon tipo pesca.

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

La superficie pavimentata per piattaforme e piazzole, negli stabilimenti balneari, non può superare complessivamente il 20 per cento delle aree in concessione di superficie non superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 350; la percentuale è ridotta al 15 per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a metri quadrati 2.500, fino al limite massimo di metri quadrati 600.

A nord o a sud dello stabilimento, per una fascia non più ampia di ml. 10,00, può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazione del tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla linea ferroviaria secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra devono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, ecc.);
- l'installazione di tende ombreggianti in oggetto;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

- Zona ricreativa e sportiva (concessione demaniale n. 11).

La suddetta area di uso pubblico da attrezzare a cura del Comune di Altidona o da privati in accordo con il Comune, è destinata alla promozione di spazi ricreativi e per lo sport.

Tale zona, individuata nelle planimetrie allegate (TAV. n. 3, 4, 5, 6), ha un fronte mare variabile.

Nella fascia B è permessa l'installazione di cabine ad uso spogliatoio, servizi igienici e deposito.

Le cabine debbono essere installate in modo da consentire la massima visuale possibile verso il mare. Le cabine, inoltre, possono essere in legno e/o calcestruzzo prefabbricato, intonacato e/o tinteggiato, purché facilmente smontabili e rimovibili.

Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali cabine potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio.

Pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio, con piccole fondazioni realizzate fuori opera, dovranno essere realizzati in legno e la copertura dovrà essere realizzata con stuoie in cannuce, teli o vegetazione rampicante. Tali attrezzature, solamente per la stagione estiva, potranno essere installate previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Essi potranno avere le seguenti superfici massime:

mq. 16,00 su concessioni fino a ml. 40,00 di fronte;

mq. 32,00 su concessioni di ml. 50,00 e oltre di fronte.

Il ricollocamento, negli anni successivi, delle strutture stagionali, poste nella medesima area di sedime e delle stesse dimensioni, potrà avvenire con una richiesta di rinnovo.

Al fine di favorire l'accoglienza, il turismo e la ricettività della Spiaggia nella fascia edificabile è autorizzata l'installazione, previa comunicazione agli enti competenti, di gazebo, tende e attrezzature mobili, oltre ai limiti previsti, che abbiano non solo il carattere di provvisorietà e precarietà ma che, nell'ambito della stagionalità, rappresentino manifestazioni ed eventi, finalizzati alla riuscita di una iniziativa programmata. L'autorizzazione non potrà avere una durata superiore ai tre giorni per ogni settimana.

Nella fascia B e C è consentita la realizzazione, con strutture completamente removibili e ad uso pubblico, di campi, con dimensioni anche non regolamentari, per il gioco del calcetto, pallacanestro o del beach – volley.

Nella fascia C i campi da gioco non dovranno avere pavimentazioni. A protezione delle strutture sportive, durante la stagione balneare, ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario, è possibile realizzare recinzioni con reti in corda o nylon tipo pesca.

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla linea ferroviaria secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra devono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, ecc.);
- l'installazione di tende ombreggianti in oggetto;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

- Zona ricreativa e sport nautici (concessione demaniale n. 2).

Detta zona, destinata a nuova concessione demaniale, può essere rilasciata all'Amministrazione Comunale ad Associazioni o Circoli a carattere sportivo o a privati, al fine di promuovere le attività ricreative e sport nautici. Tale zona risulta individuata nelle planimetrie allegate (TAV. n. 3, 4),

E' consentita la possibilità di realizzare un manufatto, non a carattere permanente, con superficie utile lorda massima di mq 60,00, da destinare a funzioni ricreative e sportive (bar, didattica, ecc.). Il manufatto potrà avere un'altezza massima esterna di ml 3,50, misurati dal piano di calpestio all'estradosso della copertura.

Al manufatto principale può essere aggregata e collegata architettonicamente e funzionalmente una tettoia della superficie massima di mq 30,00, aperta almeno su tre lati (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7). La tettoia potrà essere delimitata sui lati aperti con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse.** Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio.

Il piano di copertura non potrà essere impegnato con strutture fisse di qualsiasi genere ad eccezione di impianti tecnologici a basso impatto visivo. Inoltre è consentita l'installazione di cabine adibite a deposito e servizi igienici. Le cabine debbono essere installate in modo da consentire la massima visuale possibile verso il mare (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

Per il dimensionamento dei locali interni allo stabilimento, i servizi igienici, le cabine spogliatoio e deposito, si dovranno rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente. La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, compresa la tettoia.

L'area massima edificabile verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml. di profondità.

Nella fascia B e C è consentita la realizzazione, con strutture completamente removibili e ad uso pubblico, di campi, con dimensioni anche non regolamentari, per il gioco del calcetto, pallacanestro o del beach – volley.

Nella fascia C i campi da gioco non dovranno avere pavimentazioni. A protezione delle strutture sportive, durante la stagione balneare, ove il tipo di utilizzazione lo renda necessario, è possibile realizzare recinzioni con reti in corda o nylon tipo pesca.

Inoltre sempre nella fascia C un'area della larghezza di ml. 25,00 sarà destinata alla posa di ombrelloni mentre la restante area di ml 35,00 sarà destinata ad attività ludico sportive.

Al fine di favorire l'accoglienza, il turismo e la ricettività della Spiaggia nella fascia edificabile è autorizzata l'installazione, previa comunicazione agli enti competenti, di gazebo, tende e attrezzature mobili che abbiano non solo il carattere di provvisorietà e precarietà ma che, nell'ambito della stagionalità, rappresentino manifestazioni ed eventi, finalizzati alla riuscita di una iniziativa programmata. L'autorizzazione non potrà avere una durata superiore ai tre giorni per ogni settimana.

All'interno della concessione demaniale dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

A nord o a sud della concessione, per una fascia non più ampia di ml. 10,00, può essere consentito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini che non comportino in nessun caso pavimentazione del tipo permanente, compromissione del sedime e modifica dello stato dei luoghi. Dette strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse a fine stagione.

E' permessa l'installazione di impianti di illuminazione realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie che non creino disturbo alla navigazione o alla linea ferroviaria secondo le vigenti normative regionali e nazionali.

Nella concessione dovrà essere individuata apposita zona per collocare i contenitori della raccolta differenziata rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non di arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare, dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

Il concessionario dovrà predisporre obbligatoriamente, nello spazio antistante la concessione, di specifici "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio e alla partenza, secondo quanto previsto dal codice della navigazione. La predisposizione del corridoio di lancio dovrà avvenire previa apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Non sono in nessun caso ammesse:

- l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;
- la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;
- l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;
- la chiusura delle attrezzature stagionali (pergolati, gazebo, ecc.);
- l'installazione di tende ombreggianti in oggetto;
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

- Zona per la sola installazione di ombrelloni (concessione demaniale n. 16).

Detta zona, destinata a nuova concessione demaniale, può essere rilasciata all'Amministrazione Comunale o a privati. Tale zona, individuata nelle planimetrie allegate, elaborato grafico tav. n. 3 – 6, sono destinate alla sola installazione di ombrelloni e sdraio.

E' consentita l'installazione di una tettoia, nella fascia edificabile, della superficie massima di mq 32,00, aperta su tutti i lati e in posizione centrale rispetto alla concessione (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7). La tettoia potrà essere delimitata sui lati aperti con elementi avvolgibili a scomparsa, trasparenti di tipo "leggero" (telo in nylon). **La chiusura è consentita nella stagione invernale o in caso di condizioni atmosferiche avverse.** Tale intervento dovrà essere realizzato con materiali e forme che siano in armonia con la struttura principale e previa richiesta di specifica autorizzazione demaniale e relativo atto di assenso edilizio. Inoltre è consentita l'installazione di cabine adibite a deposito e servizi igienici. Le cabine debbono essere installate in modo da consentire la massima visuale possibile verso il mare (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

La quota d'imposta del piano terra dei manufatti dovrà essere la stessa della pista ciclabile, con variazioni ammissibili di max. 15 cm.

Il fronte mare non potrà essere occupato con superfici tamponate che lo impegnino per più di 1/3 della sua estensione lineare, compresa la tettoia.

L'area massima edificabile verso il mare non potrà essere superiore ai 10,00 ml. di profondità. Oltre alle attrezzature di tipo fisso, quali tettoia e cabine, nella fascia B potranno essere realizzate attrezzature stagionali quali campi da gioco, pergolati, gazebo e ombrelloni a sbraccio.

Per il dimensionamento dei locali, i servizi igienici, le cabine spogliatoio e deposito, si dovranno rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia d'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Le pavimentazioni e i percorsi pedonali saranno realizzati con elementi preferibilmente in legno o con marmette prefabbricate e verniciate, di facile rimozione.

E' permessa l'installazione d'impianti d'illuminazione, realizzati conformemente alle norme antinfortunistiche e sanitarie e che non creino disturbo alla navigazione e alla linea ferroviaria, previa l'acquisizione dei relativi pareri.

Nelle concessioni dovranno altresì essere individuate apposite zone per collocare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La localizzazione e l'ambientazione dei contenitori avrà l'obiettivo di non di arrecare disturbo sia ai bagnanti che ai fruitori della passeggiata del lungomare,

dovrà ben inserirsi nel paesaggio della costa e nel contempo non dovrà porre ostacoli alle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Le eventuali recinzioni debbono essere realizzate con materiali che si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale e che non impediscono la visuale del mare. **Non sono ammesse quelle intercorrenti fra concessioni.**

I movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire ed il materiale movimentato dovrà essere ridistribuito sul litorale demaniale.

Non sono in nessun caso ammesse:

- **tensostrutture;**
- **l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino le visuali della costa;**
- **la costruzione di muri di recinzione o di contenimento;**
- **l'uso di qualsiasi getto in opera di calcestruzzo e simili;**
- **l'accesso e l'uso al pubblico del solaio di copertura dei manufatti;**
- **i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei manufatti.**

All'interno della spiaggia in concessione, possono essere allestite delle apposite zone o punti d'ombra per ospitare animali d'affezione, previa comunicazione all'ufficio demaniale comunale. Tali zone o punti d'ombra non debbono essere posizionati sul perimetro della concessione.

Art. 8 – UNITA' DI GESTIONE

Ogni unità di gestione dovrà attrezzare la fascia B di propria spettanza con le seguenti attrezzature:

Cabina spogliatoio, deposito, servizi igienici.

Per ogni concessione demaniale a secondo del fronte mare sono previste un numero complessivo massimo di moduli cabine così distinte:

	fronte mare ml.	n. max cabine
- concessione demaniale	30,00 – 40,00	8 (moduli 2,00x2,00)
- concessione demaniale	50,00	12 (moduli 2,00x2,00)
- concessione demaniale bar - ristorante	54,00 – 70,00 – 95,00	16 (moduli 2,00x2,00)

Le cabine spogliatoio a servizio degli stabilimenti balneari devono avere dimensioni esterne massime dei moduli in pianta di 2,00 x 2,00 m. ed una altezza massima di m. 2,40 misurata all'imposta.

La loro collocazione deve essere tale da rendere facilmente fruibili gli spazi dello stabilimento.

Le cabine spogliatoio ed i corpi accessori debbono essere installati in modo da consentire la massima visuale possibile verso il mare (cfr. elaborato grafico Tav. n. 7).

E' permessa l'installazione di cabine su doppia fila su ambo i lati all'interno della fascia edificabile. Nel caso in cui l'apertura delle cabine sia prevista verso il confine, le cabine dovranno rispettare il distacco dal confine di ml 3,00.

E' consentito, inoltre, l'accorpamento di più cabine, nel numero massimo di due per fila, per la realizzazione di spogliatoi-deposito in un unico ambiente, senza che ciò modifichi le caratteristiche architettoniche dello stesso. La destinazione d'uso potrà essere di spogliatoio, deposito, servizi igienici, pronto soccorso e comunque di esclusivo supporto all'attività balneare con esclusione di cucine, attività commerciali e di permanenza di persone.

Per le nuove installazioni balneari e per quelle esistenti da sottoporre a ristrutturazione globale o parziale è fatto obbligo del rispetto delle presenti norme. E' consentito l'utilizzo di materiali quali legno e/o calcestruzzo prefabbricato, intonacato e/o tintecciato, purché facilmente smontabili e rimovibili.

All'interno delle concessioni sono da prevedere l'installazione di almeno tre bagni, di cui uno per i portatori di handicap, salvo diversa indicazione dell'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

In caso di due concessioni contigue rilasciate allo stesso concessionario, una concessione potrà usufruire dei servizi cabine e bagni della concessione contigua, salvo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale e dell'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Almeno una cabina spogliatoio ed una cabina bagno devono essere realizzate, per ogni concessione demaniale, nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla Legge n. 13 del 09.01.1989 e alla Legge n. 104 del 05.02.1992 e relativo Regolamento d'Attuazione.

Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un bagno per ogni stabilimento balneare.

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto d'ispezione, alla rete fognaria acque nere, anche con l'installazione d'impianti di sollevamento ove necessario.

Docce.

Le docce devono essere realizzate a cura degli esercenti gli stabilimenti balneari e dovranno rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

L'acqua delle docce dovrà essere convogliata, tramite un pozzetto con griglia di raccolta, alla rete fognaria acque nere, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario.

Le docce ed i servizi igienici delle concessioni demaniali sono di uso pubblico e fruibili anche dai non avventori delle strutture sulle quali insistono.

Art. 9 - ACCESSI SULL'ARENILE

Gli accessi ciclo pedonali, lungo l'intero tratto della costa, usufruiranno dei sottovia ferroviari esistenti, dopo la preventiva autorizzazione da parte della R.F.I..

Gli accessi carrabili, di cui uno a sud, in corrispondenza del ponte ferroviario sul fiume Aso e l'altro, a nord, in corrispondenza del ponte ferroviario sul fosso San Biagio, verranno utilizzati in caso di soccorso o per il carico e lo scarico connesso con le attività delle concessioni.

Tutti gli accessi al lungomare saranno adeguati in modo di consentire la fruibilità dell'arenile ai disabili, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 27/04/1978 n. 364.

La sistemazione degli accessi di cui al presente articolo è a completo onere del Comune.

Nella spiaggia non fruibile, per la presenza di scogli posti sulla battigia, fra la concessione demaniale n.18 destinata a stabilimento bar-ristorante, e il fosso San Biagio, insiste un'area ad uso pubblico destinata a parcheggio ed a verde (cfr. tav. n. 3 - 6). L'area a parcheggio ha una capienza di circa trenta autovetture ed un ingombro di circa ml. 12,00 di larghezza e di ml. 100,00 di lunghezza. Al parcheggio si accede dal Campeggio Mirage posto in località San Biagio.

Art. 10 – IMPIANTI TECNOLOGICI

E' prevista la realizzazione a cura del Comune di tutte le opere di urbanizzazione primaria non ancora realizzate, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: linea fognaria, linea acquedotto, linea elettrica, linea telefonica e l'eventuale impianto di diffusione sonora.

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione, che dovranno essere realizzate contemporaneamente alle esecuzioni degli stabilimenti previsti dal piano, è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, si potranno utilizzare delle fosse settiche. Le fosse settiche, poste a ridosso dei manufatti, dovranno avere il fondo sigillato e rispettare le prescrizioni e le norme dettate in merito dall'A.S.U.R. – Zona Territoriale competente.

Gli allacci agli impianti tecnologici pubblici dovranno essere autorizzati e saranno a carico dei concessionari.

Art. 11 - ARREDO URBANO

Sarà compito dei progetti esecutivi da approvarsi a cura dell'Amministrazione comunale andare a definire i seguenti punti evidenziati dal Piano:

- a) la realizzazione dei percorsi pedonali, che dovranno essere realizzati con lastre in calcestruzzo tinteggiate o da elementi in legno, semplicemente appoggiate sul terreno;
- b) la realizzazione di spazi da adibire a giochi-bimbi o a campi gioco (bocce, pallavolo, ecc.);
- c) le opere di arredo urbano (panche, cestini, docce, fontane);
- d) la sistemazione e lo studio di adeguati corpi illuminanti;
- e) la sistemazione delle aree previste a verde con essenze tipiche dei luoghi, le cui specie dovranno concordarsi con il Corpo Forestale dello Stato;
- f) la realizzazione di caratteri adeguati per la segnaletica, inclusa quella degli stabilimenti.

Le opere complementari di arredo urbano quali panche, cestini, docce, fontane, corpi illuminanti, segnaletica di ogni genere ed impianti di comunicazione auditiva, saranno costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

ART. 12 - COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano le visuali costiere, fatto salvo quanto di seguito riportato nel presente articolo.

Le segnalazioni degli impianti balneari e le prescrizioni regolamentari emesse dalle Amministrazioni competenti dovranno essere ubicate, all'interno delle aree in concessione, in corrispondenza dell'ingresso degli stabilimenti ed affisse al chiosco ed alle cabine in riquadri di dimensioni caratteristiche e tipologie conformi a tutti gli impianti secondo le indicazioni espresse dall'Amministrazione Comunale.

I mezzi di comunicazione visiva non devono superare la superficie di 1,50 mq. per ogni impianto balneare, con esclusione degli spazi relativi alla segnalazione dell'impianto balneare e di quelli occupati da prescrizioni e regolamenti emesse dalle Amministrazioni competenti.

In ogni caso i pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con impianti mobili, in fregio e perpendicolari ai percorsi d'accesso agli impianti balneari e d'altezza massima pari a metri 2,50 dal piano particolareggiato spiaggia.

Gli impianti di comunicazione auditiva centralizzati, gestiti dal Comune, o da soggetti titolari di concessione demaniale marittima e regolarmente autorizzati, hanno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia, non sono ammessi altri mezzi di comunicazione auditiva a servizio di singole concessioni balneari.

Sarà permesso trasmettere messaggi pubblicitari solo attraverso il sistema auditivo centralizzato di cui sopra. Salvo casi di forza maggiore, la trasmissione di messaggi pubblicitari e l'eventuale diffusione di musica dovrà avvenire in conformità ai regolamenti vigenti.

Art. 13 - COLORE E FINITURE ESTERNE DELLE UNITA' AMBIENTALI.

I colori base ammessi sono quelli a basso impatto ambientale, tenui ed in armonia con l'ambiente circostante. La selezione nasce dall'osservazione delle tonalità presenti in natura nella fascia costiera Adriatica, dal ceruleo al verde acqua, dall'aragosta al color sabbia, senza naturalmente dimenticare i tipici colori da vecchia marina: blu e bianco. Le tinte possono essere "scalate" oppure "piene" a secondo della presenza o meno della tinta bianca nella composizione.

Per le strutture stagionali e per gli infissi, metallici o in legno, le colorazioni sono le medesime di quelle degli stabilimenti.

Le colorazioni degli ombrelloni debbono riprendere le tonalità delle tinte scelte per lo stabilimento.

ART. 14 - MATERIALI

Pavimentazioni

Le pavimentazioni esterne potranno essere realizzate:

- In listoni o quadrotti di legno;
- In materiali litoidi o lastre in cemento posate a secco;

Rivestimenti

I rivestimenti esterni potranno essere realizzati:

- In legno opportunamente trattato;
- con intonaci pigmentati;

Infissi

Gli infissi potranno essere realizzati :

- in legno massello d'essenze dure e resinose trattato con vernici all'acqua o laccate;
- in alluminio preverniciato a caldo.

ART. 15 - IL VERDE

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- a) alberi medio - alti,
- b) alberi medio - bassi,
- c) arbusti medio - alti,
- d) arbusti medio - bassi ;

ed avranno la funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura d'angoli di visuale, arredo d'impianti balneari e di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate in prevalenza specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali.

Si riportano di seguito le essenze da piantumare.

a) alberi medio – alti:

Washingtonia filifera (Washingtonia)
Washingtonia robusta (Washingtonia)
Phoenix canariensis (Palma delle Canarie)
Phoenix dactilifera (Palma da datteri)
Pinus pinea (Pino domestico)
Pinus halepensis (Pino d'Aleppo)
Quercus ilex (Leccio)
Elaeagnus angustifolia (Olivo di Boemia)

b) alberi medio – bassi:

Acacia saligna (Mimosa marina)
Chamaerops humilis (Palma di San Pietro)
Cycas revoluta (Palma preistorica)
Nerium oleander var: Atropurpureum e Mont Blanc (Oleandro)
Hibiscus syriacus var: Red Heart (Ibisco)
Tamarix gallica (Tamerici)
Tamarix africana (Tamerici)
Cordyline australis (Dracena)
Arbutus unedo (Corbezzolo)
Laurus nobilis (Alloro)

c) arbusti medio – alti:

Agave americana (Agave americana)
Euonimus japonicus (Evonimo)
Myoporum punctatum (Mioporo)
Myrsine africana (Bosso di mare)
Phyllirea angustifolia (Olivastro)
Pittosporum tobira (Pittosforo)
Phormium tenax (Formium)

d) arbusti medio – bassi:

Atriplex alimus (Porcellana di mare)
Rosmarino officinalis (Rosmarino)
Salvia officinalis (Salvia)
Spartium junceum (Ginestra)
Teucrium fruticans (Camedrio)
Lavanda officinalis (Lavanda)
Santolina chamaecyparissus (Santolina)

ART. 16 - INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI

Gli accessi all'arenile, gli accessi alle strutture balneari e tutte le opere che verranno realizzate dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge n° 13 del 09.01.1989, relativa al superamento delle barriere architettoniche, dal regolamento di attuazione D.M. n° 236 del 14.06.1989, nonché dalla Legge 104 del 05.02.1992 e ogni altra norma o regolamento riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 17 - LAVORI SULL'ARENILE

L'arenile e gli impianti, su di esso insistenti, necessitano di lavori di manutenzione, pulizia, difesa e ripascimento.

Vengono di seguito riportate le categorie di lavori ed i periodi stagionali in cui gli stessi sono consentiti, allo scopo di evitare disagi di varia natura ai bagnanti.

- Lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione d'impianti balneari: debbono aver inizio dopo il 30 Settembre ed essere ultimati entro il 31 marzo dell'anno successivo. Previa autorizzazione, in deroga al Regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo, i lavori potranno essere ultimati entro il 31 maggio.

- Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera d'attrezzature mobili: debbono avere termine entro il 31 Maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;

- Lavori di ripascimento ed aratura della spiaggia debbono aver inizio dopo il 30 Settembre ed essere ultimati entro il 31 Maggio dell'anno successivo;

- Lavori di pulizia della spiaggia: debbono essere ultimati entro il 31 maggio di ciascun anno;

Gli interventi eseguiti da Enti Pubblici per pubblica utilità potranno essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno previa acquisizione dei necessari pareri e/o autorizzazioni prescritti a norma di legge.

Art. 18 - GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari ecocompatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi, sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;

l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che interessa le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano, sono tenuti a modificare gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare.

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;

- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;

- attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;

- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;

- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Parimenti l'eco compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata

con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

- la creazione di info-point ove reperire i dati bisettimanali diffusi dall'ARPAM sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.

Art. 19 - REVOCA CONCESSIONE

La concessione è revocabile in tutto o in parte esclusivamente per sopravvenute e imprescindibili ragioni di preminente interesse pubblico.

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto fermo restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'Amministrazione in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

Art. 20 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario :

- a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati, per fatto del concessionario ;**
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;**
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione;**
- d) per omesso pagamento del canone;**
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;**
- f) per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da Leggi o regolamenti sia statali che regionali;**
- g) mancato adeguamento ai disposti del presente Piano Particolareggiato della Spiaggia.**

Prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione fissa un termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente piano di spiaggia entrerà in vigore dopo l'esecutorietà dell'atto di approvazione definitiva da parte degli Organi competenti ed avrà validità dieci anni.

Tutti i concessionari di spiaggia dovranno adeguarsi al presente piano entro il termine di due anni dalla data di esecutorietà. Per adeguamento si intende l'occupazione dell'area demaniale prevista nel presente piano di Spiaggia e la dotazione di tale area con le strutture minime composte da bagno e cabina per portatori di handicap ed almeno due cabine di servizio.

In caso di inadempienza, trascorsi i due anni, si procederà all'avvio del procedimento di decadenza così come previsto all'art. 47 del Codice di navigazione.

